ORIGINALE

F1745/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Decisione secondo equità

R.G.N. 10349/04

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -

Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

Dott. Renato RORDORF - Rel. Consigliere -

Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO - Consigliere -

Cron. 1745

Rep.

Ud. 04/12/06

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

C[redacted] D[redacted] M[redacted], in persona del legale rappresentante sig. Sandro Fiocco, elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo De Carolis 101, presso l'avv. Fulvio Francucci, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cesare PRIMERANO, giusta procura speciale in margine al ricorso;

- ricorrente -

contro

la sig.ra G[redacted] B[redacted], elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini 39, presso l'avv. Franco PETTINI, che la rappresenta e difende,

2726/2006

giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma depositata in data 6 marzo 2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;

udito l'avv. Franco PETTINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Roma, accogliendo l'opposizione proposta dalla sig.ra [redacted] con sentenza emessa il 6 marzo 2003 ha revocato il decreto che aveva ingiunto alla medesima sig.ra [redacted] quale aderente ad un consorzio di urbanizzazione denominato [redacted] di corrispondere a quest'ultimo la somma di £. 1.629.498 (oltre agli interessi ed alle spese) in pagamento di oneri consortili.

A fondamento di tale decisione il giudice di pace ha osservato che le risultanze istruttorie non dimostravano l'effettivo svolgimento del servizio da parte del consorzio; che la sig.ra [redacted] aveva più volte richiesto al consorzio medesimo, senza però ottenerlo, il pagamento di una somma a lei spettante in forza di una precedente sentenza del tribunale; che, nella fattispecie, occorreva applicare analogicamente il disposto dell'art. 1460 c.c., onde appariva fondata l'eccezione d'inadempimento proposta

dall'opponente per paralizzare la pretesa fatta valere *ex adverso* col decreto ingiuntivo; che, inoltre, alcune disposizioni statutarie del consorzio erano state ritenute nulle in altra occasione dal tribunale, "con conseguente invalidità delle delibere assembleari del 23.12.98 e del 28.12.98", e siffatte pronunce, ai sensi dell'art. 2377 c.c., risultavano efficaci nei confronti di tutti i consorziati.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione il C[redacted] di M[redacted], il quale, lamentando la violazione degli artt. 311 e 282 c.p.c., 1460 e 2377 c.c., nonché vizi di motivazione dell'impugnato provvedimento, sostiene che il giudice di pace avrebbe sovvertito le regole procedurali da cui è disciplinato il procedimento dinanzi a lui, ignorando completamente gli argomenti difensivi ed i documenti decisivi addotti dalla difesa del consorzio; che l'eccezione d'inadempimento non è invocabile nella presente fattispecie, non essendo configurabile tra le parti alcun contratto a prestazioni corrispettive; che, infine, il riferimento alla pronuncia con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità di alcune clausole dello statuto consortile è inconferente rispetto alla presente vicenda, tanto più che detta pronuncia del tribunale, di per sé priva di immediata efficacia esecutiva, è stata in seguito riformata dalla Corte d'appello di Roma. Accenna da ultimo il consorzio ricorrente all'eccessività della liquidazione delle spese processuali operata dal giudice di pace.

La sig.ra B[redacted] ha resistito con controricorso, illustrato poi anche da memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso appare inammissibile.

Ad onta del formale richiamo all'art. 311 c.p.c. ed alle norme che regolano il processo dinanzi al giudice di pace, con riferimento alle quali non è dato però comprendere quale specifica violazione il ricorrente abbia inteso denunciare, le censure desumibili dall'esposizione del motivo di ricorso attengono a pretesi errori di diritto ed al mancato esame di argomenti difensivi e di documenti cui il ricorrente attribuisce decisiva importanza.

Le censure afferenti alla motivazione, che – giova ancora ripeterlo – evidentemente non riguardano il rito, si risolvono in una critica al governo delle risultanze istruttorie operato dal giudice di merito ed al modo in cui detto giudice ha individuato e ricostruito le tesi difensive ed i fatti da lui ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Si tratta, dunque, di censure che potrebbero trovare ingresso nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo del controllo logico della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Occorre però considerare che si è qui in presenza di una sentenza emessa dal giudice di pace ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., sul presupposto che la controversia non ecceda il valore in detta norma indicato, come conferma il fatto stesso che avverso tale sentenza sia stato proposto direttamente ricorso per cassazione (essendo viceversa soggetti ad appello i provvedimenti del giudice di pace emessi secondo diritto). Ma le sentenze pronunciate secondo equità (da ritenersi tali anche quando il giudice abbia

fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono soggette a ricorso per cassazione per difetto di motivazione solo qualora tale vizio sia riconducibile alla previsione dell'art. 360, n. 4, c.p.c., cioè quando esso determini la nullità della sentenza per essere la motivazione assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, sicché non sia possibile evidenziarne la *ratio decidendi* (vedi, *ex multis,* Cass. 17 novembre 2004, n. 21752). Non sono invece deducibili, nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità, censure relative alla mera sufficienza ed alla correttezza della motivazione (cfr. Cass. 4 febbraio 2003, n. 1610, ed altre conformi).

Nel caso in esame, come già si è rilevato, il vizio dedotto dal ricorrente non è certamente tale da configurare una totale mancanza di motivazione della sentenza impugnata, le cui *rationes decidendi*, pur nell'estrema sintesi di alcune affermazioni formulate nel provvedimento in esame, risultano in definitiva sufficientemente percepibili. Lo sono, in particolare, quella fondata sulla mancata prova dell'effettiva prestazione del servizio consortile cui si riferiscono i contributi pretesi in pagamento e quella basata sulla legittimità del rifiuto di adempiere da parte di un consorziato che, a propria volta, si veda ingiustificatamente rifiutato il pagamento di un suo credito verso il consorzio. Motivazioni ciascuna delle quali è autonomamente in grado di sorreggere l'impugnata decisione e che dunque, al di là delle critiche ad esse rivolte dal consorzio ricorrente, certamente non possono

definirsi apparenti o comunque inesistenti: di modo che, per le ragioni sopra chiarite, dette critiche si pongono al di fuori del limiti entro cui la sentenza pronunciata secondo equità è suscettibile di ricorso per cassazione.

Anche le censure con le quali il ricorrente lamenta specifiche violazioni di legge appaiono inammissibili.

Infatti, a seguito della sentenza costituzionale n. 206 del 2004 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, 2° comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace, nel giudizio secondo equità, debba osservare anche i principi informatori della materia – non è consentito nel ricorso per cassazione limitarsi a denunciare la violazione di singole norme giuridiche, ma occorre invece che il ricorrente indichi con chiarezza il principio informatore che assume violato, potendo il sindacato della corte di cassazione investire solo il rispetto del limite del giudizio di equità avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità (cfr. Cass. 6 dicembre 2005, n. 26687; Cass. 26 settembre 2005, n. 18791; e Cass. 8 febbraio 2005, n. 2519). Nella specie una tale indicazione non si rinviene nel ricorso, né comunque le ipotizzate violazioni di diritto investono principi informatori della materia.

Inammissibile, da ultimo, è anche la doglianza in tema di liquidazione delle spese di causa. Posti i già richiamati limiti entro cui le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace sono soggette a ricorso per cassazione, è infatti evidente che si colloca al di fuori di siffatti limiti la generica denuncia dell'avvenuta violazione dei criteri di liquidazione delle

spese di causa, tanto più quando – come nella specie - il ricorrente ometta d'individuare specificamente gli eventuali errori commessi dal giudice in relazione alle voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che egli assume esser state violate (cfr. Cass., 31 ottobre 2005, n. 21112).

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 600,00 (seicento) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 600,00 (seicento) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso, in Roma, il 4 dicembre 2006.

L'estensore
(*Renato Rordorf*)

Il presidente
(*Rosario De Musis*)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Depositato in Cancelleria
Il 26 GEN. 2006
IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Andrea Bianchi